

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 10 dicembre 2012)

Relatore di maggioranza: PAOLA GIORGI
Relatore di minoranza: FRANCA ROMAGNOLI

sulla proposta di atto amministrativo n. 49/12

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 15 novembre 2012

PIANO REGIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI.
LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2011, N. 24, ARTICOLO 4

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta dell'11 gennaio 2013)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta dell'11 gennaio 2013 ha esaminato la proposta di atto amministrativo n. 49/12 avente ad oggetto "Piano regionale per le politiche giovanili. Legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24, articolo 4";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Fabrizio Giuliani;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

a condizione che la quota di cofinanziamento per i progetti che coinvolgono gli Enti locali o gli Ambiti territoriali, per i progetti che coinvolgono gli stessi, sia stabilita in una quota non inferiore al 20% anziché al 30% (punto 2.5.2).

Il CAL inoltre, allo scopo di attuare adeguatamente quanto previsto dal punto 2.5.3 raccomanda che nella predisposizione degli interventi a regia regionale sia realizzata una preventiva concertazione con gli Enti locali e in particolare con le Province in quanto soggetti programmatori di area vasta.

Il Presidente
Fabrizio Giuliani

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta dell'11 gennaio 2013)

Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta dell'11 gennaio 2013 ha esaminato il testo della proposta di atto amministrativo n. 49/12 avente ad oggetto "Piano regionale per le politiche giovanili. Legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24, articolo 4";

Visto l'articolo 8 della l.r. 15/2008;

Udita la proposta del relatore Nevio Lavagnoli;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto gli articoli 14 e 16 del Regolamento interno del CREL

esprime parere favorevole

con la raccomandazione che la gestione dell'atto sia orientata prevalentemente alla promozione delle politiche e dell'aggregazione di più soggetti nella loro gestione, partendo da un ruolo centrale che possono svolgere sia i Comuni che gli Ambiti sociali territoriali, non limitando la sua funzione al trasferimento di risorse finanziarie.

Il Vicepresidente
Nevio Lavagnoli

Testo proposto**L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

Visto l'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24 "Norme in materia di politiche giovanili", che stabilisce che l'Assemblea legislativa regionale approvi il Piano regionale per le politiche giovanili con le modalità previste dalla legge di programmazione regionale;

Ritenuto necessario adottare il Piano regionale per le politiche giovanili con validità pari a quella della legislatura;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio internazionalizzazione, cultura, turismo, commercio e attività promozionali, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 24/2011, il "Piano regionale per le politiche giovanili", così come riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prevedere che il suddetto Piano, ai sensi di legge, abbia validità pari a quella della legislatura.

Testo approvato dalla Commissione**L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 26 giugno 2008, n. 15, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Identico

DELIBERA

Identico

Allegato A
(modificato dalla Commissione)

Piano regionale per le politiche giovanili
Legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24, articolo 4

Legenda:
Il testo in grigetto è aggiunto

INDICE

CAP. I - Il Piano regionale per le politiche giovanili: le premesse

- 1.1 - Lo stato dell'arte
- 1.2 - I riferimenti e i presupposti

CAP. II - Linee di azione regionali per il piano di legislatura

- 2.1 - Le politiche giovanili regionali: punti di forza, criticità e fabbisogni
- 2.2 - Linee di intervento e obiettivi
- 2.3 - Indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli Enti locali
- 2.4 - Tipologia di progetti
- 2.5 - Criteri di finanziamento e incentivazioni

CAP. III - Risorse finanziarie per le politiche giovanili nella regione Marche

- 3.1 - Assetto delle risorse finanziarie per le politiche giovanili nella regione Marche
- 3.2 - Destinazione delle risorse finanziarie per l'implementazione del Piano regionale per le politiche giovanili

CAP. IV - Disposizioni finali

Allegato 1: Linee generali di programmazione progettuale

CAPITOLO I - Il piano regionale per le politiche giovanili: le premesse

1.1 - Lo stato dell'arte

L'adozione del *Piano regionale per le politiche giovanili* di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24 recante "Norme in materia di politiche giovanili" richiede un breve excursus storico sul fondamento normativo in materia di politiche giovanili e sui cambiamenti che, nel corso del tempo, stanno modificando l'approccio alla tematica riguardante la condizione giovanile.

Nel nostro paese, il fondamento giuridico delle politiche giovanili è costituito dall'articolo 31 della Costituzione: la Repubblica "protegge la maternità, l'infanzia, la gioventù" che sancisce il dovere dello Stato di tutelare i giovani. Infatti, diversamente dalla quasi totalità dei Paesi europei, in Italia non esiste un quadro normativo nazionale sulle politiche per le giovani generazioni.

In assenza di un indirizzo da parte dello Stato centrale, le Regioni sono state le principali protagoniste della definizione degli orientamenti delle politiche giovanili in Italia attraverso le leggi regionali sui giovani, varate quasi tutte tra la fine degli anni '80 e i primi anni del 2000. Si tratta di disposizioni che, oltre a promuovere programmi per i giovani, mirano a costruire strutture di coordinamento e una intelaiatura, più o meno complessa, per la loro gestione. In particolare si passa da un intervento prevalentemente assistenziale e risarcitorio, mirato sulle situazioni a "rischio", ad una visione di tipo più promozionale, volta a favorire la partecipazione istituzionale e sociale di un più ampio universo di giovani.

A partire quindi dalla fine degli anni ottanta si può parlare di una "nuova stagione" delle politiche giovanili, che vede le Regioni assumere un ruolo di battistrada nei confronti di una legge organica nazionale che fatica a giungere al traguardo. Le Marche sono una delle Regioni protagoniste di questa nuova fase; vista sullo sfondo delle altre leggi regionali, la legge regionale 46/1995 presenta una evidente specificità, ovvero un sostanziale decentramento dei poteri a livello provinciale. L'obiettivo perseguito dal legislatore è stato quello di articolare sul territorio diversi momenti di raccordo, in modo da favorire un coordinamento non solo orizzontale, ma anche verticale tra i vari livelli istituzionali.

Con questa legge la Regione ha legittimato un ambito di intervento specifico verso i giovani, contribuendo a ridurre la marginalità nelle politiche pubbliche. Le linee di fondo della l.r. 46/1995 sono quelle di stimolare lo sviluppo della personalità dei giovani, in particolare promuovendo la loro partecipazione alla comunità locale attraverso iniziative di aggregazione, di integrazione e scambio culturale, di prevenzione, di sostegno e di informazione in grado di educare alla dimensione collettiva del vivere civile. Per dare attuazione alla richiamata legge, la Regione, nel corso degli anni, ha predisposto vari programmi triennali.

Nel tempo, tuttavia, la l.r. 46/1995 ha mostrato alcune inadeguatezze che hanno portato il Consiglio regionale ad approvare diverse modifiche e integrazioni (articolo 1 della l.r. 2/1997, articolo 52 della l.r. 11/2001 e articolo 21 della l.r. 9/2003).

Negli ultimi quindici anni si è assistito ad importanti modifiche e cambiamenti culturali, sociali, normativi, ambientali che hanno reso la legge suindicata non più adeguata alle esigenze della popolazione giovanile marchigiana. Pertanto, si è giunti all'adozione di una nuova legge regionale in materia, con l'obiettivo non soltanto di migliorare il dettato della legge regionale n. 46/95, ma di sostituirlo con norme più coerenti con i cambiamenti in corso che hanno riguardato, fra l'altro:

- l'istituzione, nel 2006, di uno specifico Ministero alle Politiche Giovanili che, dal 2008, ha assunto la denominazione di Ministero alla Gioventù;
- la definizione di un nuovo modello di concertazione tra lo Stato centrale e le Regioni per lo sviluppo di politiche giovanili: l'attuazione delle politiche giovanili avviene infatti, per una quota rilevante, attraverso il finanziamento di attività a livello regionale e locale, secondo obiettivi, criteri e modalità condivisi, stabiliti dalla Conferenza Unificata;
- le intese istituzionali che colmano un vuoto di decenni, riservando al Governo centrale un ruolo fondamentale per costruire politiche giovanili adeguate. In tal senso, un volano del cambiamento è stato offerto dalla sottoscrizione, tra Regione Marche e Ministero delle politiche giovanili, dell'Accordo di programma quadro "Giovani. Ri-cercatori di senso", avvenuta il 27 luglio 2007;
- la riorganizzazione dell'ente regionale, alla fine del 2006, che ha comportato il trasferimento della competenza delle politiche giovanili dal Servizio Politiche sociali al Servizio Cultura, turismo e commercio. Tale riorganizzazione risponde alla esigenza di consentire, come richiesto dall'Unione Europea, la *mainstreaming* delle politiche giovanili che dovranno permeare di sé tutte le politiche regionali.

Con la l.r. 24/2011 il legislatore regionale è quindi intervenuto a modificare sostanzialmente l'impianto normativo previgente attraverso disposizioni che per la prima volta tracciano un quadro di interventi trasversali ed integrati la cui promozione e realizzazione è elemento indispensabile per il pieno sviluppo delle giovani generazioni. Attraverso gli strumenti della programmazione (piani e programmi), sono definiti gli indirizzi e le priorità dell'azione regionale della legge in questione coordinandole con la pianificazione e le leggi di settore. La legge prevede inoltre l'istituzione di organismi e strumenti di concertazione e partecipazione quali: il tavolo di concertazione (articolo 8), quale strumento di coordinamento delle politiche giovanili, e la Consulta regionale dei giovani (articolo 9) con l'obiettivo di favorire il raccordo tra i giovani e la Regione. Così come sono previsti strumenti di informazione ed orientamento quali, in particolare, il Coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani (articolo 10), volto a sostenere gli interventi relativi alle politiche giovanili, e il Portale giovani Marche (articolo 11) diretto a migliorare l'accesso alle informazioni e la partecipazione dei giovani. Infine, il Capo V della legge, dà conto delle politiche settoriali prioritarie riferite agli interventi per l'autonomia abitativa, le politiche attive del lavoro, gli interventi per l'imprenditoria, gli interventi in materia culturale e la partecipazione politica dei giovani.

1.2 - I riferimenti e i presupposti

Le linee di indirizzo, le priorità e le strategie dell'azione regionale in materia di politiche giovanili previste dalla legge regionale 24/2011, trovano i loro principali riferimenti e presupposti nei seguenti atti e documenti programmatici:

1.2.1 - A livello europeo

- *Libro Bianco della Commissione Europea del 21 novembre 2001* - Un nuovo impulso per la gioventù europea, che prevede espressamente la promozione di nuove forme di governance come una delle quattro priorità strategiche fissate dalla Commissione europea;
- *Europa 2020 – Comunicazione della Commissione Europea, 3 marzo 2010*, che individua obiettivi di crescita intelligente, crescita sostenibile e crescita inclusiva, con un'attenzione specifica ad agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, a creare e rafforzare i legami tra istruzione, settore imprese, ricerca, innovazione e stimolare l'imprenditoria, sostenendo le giovani imprese innovative;
- *Comunicazione del 27 aprile 2009 della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni*: "Una strategia dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità", definisce una strategia per il futuro delle politiche della gioventù in Europa. Per la Commissione "Le difficoltà che si incontrano in materia di istruzione, di occupazione, di integrazione e di salute, unite ai problemi finanziari, di alloggio e di trasporto, impediscono ai giovani di divenire autonomi, di disporre delle risorse e delle aperture necessarie per gestire la propria vita, partecipare pienamente alla vita sociale e adottare decisioni indipendenti"; a fronte di tali difficoltà, per la UE i giovani dovrebbero poter esprimere al meglio il loro potenziale. Questa visione strategica si basa su un doppio approccio:
 - *investire nella gioventù*: prevedere maggiori risorse per sviluppare i settori strategici che influiscono sulla vita quotidiana dei giovani e aumentano il loro benessere;
 - *conferire maggiori responsabilità ai giovani*: valorizzare il loro potenziale per rinnovare la società e sostenere i valori e gli obiettivi dell'UE.

1.2.2 - A livello nazionale

- *Articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per le politiche giovanili*, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;
- *Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010*, modificata in data 7 luglio 2011, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome che ha individuato, tra gli altri punti, le aree di realizzazione degli interventi cofinanziati con le quote del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili:
 - sistema informativo integrato per i giovani che faciliti l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere;

- formazione e aggiornamento che favoriscano l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e mestieri della tradizione culturale locale;
- valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione alle professioni legate alle arti visive, alla musica e alla multimedialità;
- valorizzazione di una rete di strutture per l'accoglienza dei giovani, con particolare riferimento agli ostelli della gioventù finalizzata a forme di luoghi di incontro e di diffusione di iniziative culturali;
- promozione della cittadinanza attiva dei giovani e di una cultura della legalità.

1.2.3 - A livello regionale

- *Programma di Governo della IX Legislatura Regionale 2010-2015* che, con riferimento diretto ai giovani prevede, nell'ambito delle seguenti azioni operative:
 - Famiglia, giovani e longevità attiva: nel rispetto delle competenze delle autonomie locali l'impegno per il finanziamento degli oratori parrocchiali e di altri i centri di aggregazione giovanile. Inoltre, il sostegno alle attività sportive e potenziamento delle strutture relative, soprattutto a vantaggio dei giovani;
 - Dal fare al sapere con cultura e conoscenza: la necessità di un grande progetto culturale di diffusione delle "conoscenze", mettendo in rete tutti i soggetti interessati, investendo in formazione quale fattore chiave per un'occupazione di qualità e per offrire nuove opportunità ai nostri giovani.
- *Delibera di Giunta n. 1259 del 26 settembre 2011* recante "Intesa in Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010 e succ. modif. - Approvazione dello schema di Accordo fra pubbliche amministrazioni (articolo 15, legge 241/1990) e del progetto in materia di politiche giovanili denominato "I giovani C'ENTRANO", nella quale sono individuati gli interventi e le azioni che si intendono sviluppare, con le risorse del fondo nazionale politiche giovanili 2010, per lo sviluppo delle politiche giovanili sul territorio regionale.
- *Accordo con il Dipartimento della Gioventù sottoscritto il 30 settembre 2011*, concernente il progetto regionale "I giovani C'ENTRANO". L'amministrazione regionale, al fine di evitare la frammentazione delle risorse disponibili, ha ritenuto opportuno definire un numero limitato di interventi a regia regionale che, coerentemente con quanto previsto dall'intesa in Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010, persegue le seguenti finalità:
 - realizzare un sistema informativo integrato per i giovani;
 - valorizzare la creatività e i talenti dei giovani soprattutto attraverso la promozione di idee imprenditoriali;
 - valorizzare le strutture destinate all'accoglienza dei giovani;
 - promuovere la cultura della legalità fra i giovani.Tali finalità sono perseguite mediante un programma di interventi capaci di incidere positivamente, da un lato, sulla qualificazione delle risorse della Regione Marche messe in campo in materia di politiche giovanili e, dall'altro, sul processo di sviluppo economico-culturale della regione, soprattutto grazie alla definizione di un *obiettivo prioritario* che caratterizza tutti gli interventi del progetto "I giovani C'ENTRANO": promuovere l'autonomia dei giovani attraverso l'attivazione di forme di incentivazione e sostegno all'occupazione nonché l'accompagnamento nelle iniziative di partecipazione e crescita personale. L'accordo prevede un finanziamento totale di €3.521.319,63 finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi: GiovanInformati, Officine della creatività, Prestito d'onore *giovani*, I luoghi dell'animAZIONE, LAB.accoglienza, A "scuola" di convivenza, Regole ad *arte*. Nella sua declinazione l'Accordo è quindi assolutamente coerente con le linee di intervento e gli indirizzi posti dal presente *Piano regionale per le politiche giovanili*, rappresentando la fase di avvio di un progetto regionale a favore delle giovani generazioni – I giovani C'ENTRANO - che, già nel titolo, evoca l'impegno a renderle almeno co-protagoniste del processo di sviluppo economico, sociale, culturale della nostra regione. Una fase di un processo, quindi, che poi è stata avallata dagli obiettivi e dalle finalità posti dalla legge regionale 24/2011.
- *Delibera di Giunta n. 438 del 2 aprile 2012* recante "DGR n. 1259 del 26/09/2011. Accordo tra Regione Marche e Dipartimento della Gioventù – Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dal progetto "I giovani C'ENTRANO", con la quale sono state stabilite tutte le modalità di attuazione per ciascuno degli interventi.

Oltre ai documenti sopracitati, che costituiscono le basi di riferimento programmatico, le linee di indirizzo del *Piano regionale per le politiche giovanili* hanno le loro radici nel processo di analisi ed elaborazione in una importante attività realizzata nel periodo 2007-2011:

- *Accordo di programma Quadro “Giovani.Ri-cercatori di senso”* e I° Protocollo di riprogrammazione sottoscritti con il Dipartimento della Gioventù e con il Ministero dello Sviluppo Economico, le cui finalità generali erano le seguenti:
- creare maggiori opportunità sociali, culturali ed economiche affinché i giovani siano protagonisti dello sviluppo;
- far crescere nelle nuove generazioni la cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e occasioni di partecipazione;
- promuovere ed accompagnare i percorsi di crescita personale, formativa e professionale, in un’ottica globale e trasversale nei diversi settori d’interesse.

L’accordo siglato dal Tavolo dei Sottoscrittori formato da Regione Marche, dall’allora Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive (oggi Ministero della Gioventù) e dal Ministero dello Sviluppo Economico, prevedeva l’attuazione di una serie di interventi ricompresi all’interno della sezione attuativa e della sezione programmatica per un costo totale pari a €9.595.000,00 di cui € 4.375.000,00 per gli interventi della sezione attuativa. Il 22 ottobre 2009 il Tavolo dei Sottoscrittori ha siglato il I° Protocollo di Riprogrammazione che prevedeva l’inserimento di nuovi progetti provenienti dalle istanze del territorio, sia nella sezione attuativa che in quella programmatica per un totale di 22 progetti nella sezione attuativa e di 33 progetti nella sezione programmatica suddivisi sempre nei tre assi stabiliti dall’APQ.

Infine, il presente *Piano regionale per le politiche giovanili* è l’esito – e allo stesso tempo un punto di partenza - di un percorso condiviso con le altre strutture regionali che, con riferimento a quanto previsto dal Capo V della legge regionale n. 24/2011, hanno competenza rispetto alle politiche di settore prioritarie con riferimento ad interventi a favore della condizione giovanile.

Al riguardo è quindi necessario dare conto, per coerenza rispetto agli indirizzi e alle priorità dell’azione regionale in materia di politiche giovanili indicati dal presente piano, della pianificazione che afferisce a:

- ***Interventi in materia di autonomia abitativa:***

Con deliberazione amministrativa n. 55 adottata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 giugno 2007, è stato approvato il Piano di edilizia residenziale pubblica previsto dalla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36, con riferimento al triennio 2006/2008. Si tratta dell’ultimo piano adottato in materia che, quindi, ha già concluso la sua efficacia ma la previsione è che, per l’anno in corso, si rendano disponibili risorse finanziarie adeguate a far fronte alle necessità del settore e si possa giungere alla definizione del nuovo piano per il prossimo triennio.

In assenza di una pianificazione aggiornata in materia, si ritiene di fare riferimento, per quanto attiene in particolare ad interventi in materia di autonomia abitativa a favore dei giovani, alle strategie dettate dal suddetto Piano regionale triennale. Sulla scorta della previsione normativa di cui all’articolo 13 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (*Contributi di edilizia agevolata per la prima abitazione*), che prevede contributi per favorire l’accesso alla prima abitazione fra gli altri, anche “ai singoli cittadini per l’acquisto o il recupero di edifici destinati alla prima abitazione”, il piano si pone uno specifico obiettivo al riguardo.

Infatti, fra gli obiettivi generali della programmazione attuativa, il piano prevede di ridurre l’entità del disagio abitativo con riferimento, fra l’altro, alla “domanda di accesso alla proprietà della prima casa da parte di giovani coppie con lavoro atipico”. I giovani, quindi, seppur nella specifica declinazione di “giovani coppie” sono destinatari di due interventi previsti dal punto 3.4 del piano regionale di edilizia residenziale:

- contributi alle giovani coppie per l’acquisto della prima casa (per un importo da 10 mila a 30 mila euro);
- fondo di garanzia sussidiaria per l’accesso ai mutui ipotecari prima casa per l’acquisto di alloggi sul libero mercato.

- ***Interventi in materia di politiche attive del lavoro e per l’imprenditoria***

Il *Piano integrato triennale attività produttive e lavoro 2012/2014. Legge regionale 15 novembre 2010, n. 16, articolo 35, comma 1*, è stato approvato dall’Assemblea legislativa delle Marche con deliberazione n. 53 del 26 luglio 2012.

Il Piano “sviluppa gli obiettivi prioritari che la Giunta regionale con gli indirizzi operativi definiti nel programma di governo ha posto a base della sua azione in questa legislatura, attuando tra l’altro, una integrazione di portata strutturale, tra il Piano del lavoro e quello delle attività produttive secondo quanto

previsto dal comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 15 novembre 2010, n. 16, quale strategia di contrasto alla crisi economica in atto e di rilancio del sistema produttivo-occupazionale regionale. Pertanto sempre ai fini del medesimo comma, per il triennio 2011/2013 il Piano regionale delle attività artigiane ed industriali di cui all'articolo 3 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), e il Piano regionale per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 3 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono sostituiti dal Piano regionale integrato delle attività produttive e del lavoro”.

La strategia del Piano è stata definita in coerenza con gli orientamenti e le linee direttrici individuate dall'Unione europea e con il Programma di governo dell'attuale legislatura. Nel contempo fa proprie le raccomandazioni di policy contenute negli studi e ricerche svolte negli anni recenti negli ambiti di intervento interessati, le lezioni e gli insegnamenti scaturite dalle 'best practice' già realizzate e i risultati emersi dall'analisi SWOT. Tale strategia è stata articolata nei seguenti tre *obiettivi strategici*:

- Crescita sostenibile della competitività del sistema;
- Sviluppo produttivo e occupazionale;
- Cultura della conoscenza.

Gli obiettivi specifici del Piano, articolati a partire dagli obiettivi strategici di cui sopra, direttamente o indirettamente, presentano connessioni con lo sviluppo del potenziale dei giovani nella prospettiva di accrescere le loro opportunità formative, occupazionali e di inclusione sociale e quindi di promuovere la piena autonomia economica degli stessi. Ciò attraverso gli strumenti delle politiche del lavoro, del sistema dell'istruzione, della formazione, dello sviluppo dell'imprenditorialità, ecc. Fra gli *obiettivi specifici* del piano integrato, quelli che sembrano indirizzati maggiormente in tale direzione sono:

- *Obiettivo specifico 1*: Favorire lo sviluppo del sistema produttivo e la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, anche in ambiti tecnologici e in settori innovativi, in un contesto di gestione responsabile e sostenibile, promuovere la cultura della rete, l'imprenditorialità ed il ricambio generazionale, nonché lo sviluppo della cooperazione: "l'obiettivo è quello di sostenere la competitività del sistema produttivo regionale, la creazione e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza in ambiti territoriali, tecnologici strategici o in settori innovativi, anche generate da *spin off* accademici o aziendali che producano innovazioni di prodotto, di processo, di gestione”.
- *Obiettivo specifico 2*: Promuovere le tradizioni, la cultura e l'artigianato artistico e tradizionale locale, valorizzandone la qualità, le potenzialità professionali e le prospettive occupazionali dei mestieri artigiani. Gli obiettivi concreti che la Regione Marche si pone con il percorso dell'eccellenza artigiana sono di: "avvicinare i giovani a professioni che hanno ancora poca visibilità e immagine ma che possiedono un elevato contenuto di professionalità e di qualità" e "fornire un contributo formativo e professionale per la realizzazione di concrete esperienze di creazione di micro-imprese, incentivando la capacità imprenditoriale dei giovani”.
- *Obiettivo specifico 6*: Migliorare la qualità e la sicurezza sul lavoro e sviluppare le condizioni per la tutela e la crescita occupazionale anche attraverso misure anticrisi, per l'inclusione sociale e per il contrasto alla precarietà. Fra i soggetti a favore dei quali verranno attuati interventi ci sono, appunto, i giovani. "Il mercato del lavoro giovanile marchigiano presenta una disoccupazione scolarizzata (nella nostra regione il fenomeno dell'abbandono scolastico è minore, fortunatamente, di altre regioni italiane), la quale determina da un lato processi di mobilità dei giovani in uscita, dall'altro un rischio di marginalizzazione e di sotto occupazione intellettuale. Al fine di superare tali difficoltà e favorire l'incrocio domanda/offerta, la Regione intende: confermare tutti quei meccanismi che hanno già favorito l'alternanza e l'integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro e la mobilità di studenti, disoccupati e lavoratori (incentivi e/o bonus assunzionali, borse lavoro, sostegni alla creazione di impresa, tirocini, voucher formativi/servizio); sostenere la partecipazione al mercato del lavoro e l'inserimento occupazionale tramite l'offerta di misure attive e preventive mirate in favore dei giovani, anche attraverso il rilancio del contratto di apprendistato nelle sue differenti tipologie; promuovere la partecipazione dei giovani nei settori creativi e innovativi; attuare azioni di sistema per l'avvio di attività di lavoro autonomo, anche in forma di impresa, interventi di orientamento (educazione alla scelta, orientamento alle professioni, tecniche di ricerca attiva del lavoro) rivolti a giovani studenti, anche universitari, attraverso metodologie e software innovativi.
- *Obiettivo specifico 9*: Realizzare percorsi formativi rispondenti ai fabbisogni del mercato del lavoro e coerenti con le dinamiche di sviluppo regionali attraverso un sistema strutturato e permanente di analisi degli stessi e di valutazione degli esiti degli interventi di politica attiva. "Il sistema educativo e formativo della Regione Marche intende rispondere all'esigenza di un riorientamento delle politiche di settore secondo l'approccio dell'apprendimento permanente, che ponga al centro l'individuo e i suoi

diritti di cittadinanza attiva, cercando non solo di intercettare la sua domanda di istruzione e formazione ma anche e soprattutto di intrecciarla con quella proveniente dal sistema produttivo, tenendo conto dei cambiamenti nei sistemi di lavoro e delle dinamiche di sviluppo in atto a diversi livelli (locale, nazionale, europeo e globale). In questa prospettiva e in coerenza con la strategia europea, la Regione è impegnata nella costruzione di un nuovo sistema educativo e formativo, in grado di riflettere un modello di *lifelong learning* fortemente integrato con le politiche attive del lavoro e dello sviluppo produttivo regionale, capace di valorizzare tutti i possibili “luoghi” formativi, in sinergia con le organizzazioni pubbliche e private presenti sul territorio”.

- **Interventi in materia culturale:**

Il *Piano regionale per i beni e le attività culturali 2011-2013 - l.r. 4/2010 “Norme in materia di beni e attività culturali”*, approvato con la deliberazione amministrativa n. 22/2011, è lo strumento di programmazione triennale che definisce le linee strategiche della politica culturale regionale.

All'interno del piano si possono riscontrare le seguenti linee strategiche, che prevedono una specifica attenzione al mondo giovanile fermo restando che molte delle iniziative culturali che vengono finanziate attraverso le risorse della l.r. 4/2010 vedono i giovani sia come attori che come destinatari.

Progetti speciali per la cultura:

- *Contenitori culturali aperti: borse lavoro e attività trasversali con il settore Politiche giovanili*: la nuova normativa di settore ha previsto, all'articolo 22, il “sostegno al lavoro in campo culturale”. In particolare la Regione Marche, in questo settore, sta perseguendo due obiettivi principali: a) trasformare i musei, le biblioteche ed i teatri, molti dei quali oggetto di recenti interventi di restauro e di adeguamento funzionale, da semplici contenitori culturali a veri e propri poli di aggregazione sociale; b) offrire, in questi nuovi contenitori, valide opportunità lavorative per giovani laureati.

L'obiettivo posto dalla normativa regionale viene perseguito attraverso l'attivazione di borse lavoro finanziate nell'ambito del progetto “L'anima giovane nei beni recuperati” contenuto nell'Accordo di Programma Quadro “Giovani: Ri-cercatori di senso”. In questo modo ai giovani laureati qualificati viene offerta un'occasione di lavoro in enti e istituzioni pubbliche e private e contemporaneamente la possibilità di valorizzare e animare i contenitori culturali.

- *Recupero dei beni monumentali per la fruizione*: uno degli obiettivi da sempre perseguiti dal Governo regionale è quello di rivitalizzare i centri storici, specie nelle fasce interne (alto-collinari e montane), oggetto di recenti significativi interventi di recupero connessi con le attività post-sisma; luoghi in parte segnati da un crescente e diffuso abbandono.

Attraverso la messa a disposizione di risorse regionali aggiuntive individuate con la Legge di Assestamento del Bilancio 2010, si stanno realizzando alcuni progetti di recupero di “contenitori” culturali aventi “valore rappresentativo”. Ogni progetto dovrà coniugare intervento di restauro e fruizione pubblica del bene culturale, tramite una stretta integrazione con il territorio, quindi con le sue espressioni culturali sociali e produttive “di qualità”.

La Regione intende infatti indirizzare gli interventi su contenitori destinati ad attività culturali che riescano ad integrarsi con la vita sociale della comunità, con particolare attenzione alle fasce giovanili (*spazi per la creatività*) ed alla promozione delle produzioni delle qualità locali (recettività, enogastronomia, artigianato artistico, agricoltura biologica, produzioni tipiche, tradizioni popolari ecc.), in modo che le stesse possano innescare ed implementare anche ricadute occupazionali ed economiche soprattutto per i giovani disoccupati.

Oltre ai progetti speciali, che vengono realizzati direttamente dalla Regione, il piano triennale delinea alcuni ambiti tematici di attività e indirizzi per il finanziamento dei progetti locali. In particolare a questi due ambiti corrispondono queste proposte progettuali:

- *Sistema bibliotecario, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche, centri polifunzionali di pubblica lettura e multimedialità*: miglioramento delle condizioni conservative dei beni e del loro contesto, di ampliamento delle raccolte, nonché l'adeguamento alle norme di sicurezza ed accessibilità alle persone diversamente abili; progetti di aggregazione sociale, in particolare giovanile, e di sostegno alle attività di sviluppo della pubblica lettura svolte da biblioteche e mediateche in collaborazione con altri soggetti ed enti;
- *Giovani e cultura*: sostegno alle espressioni della creatività e del talento, in particolare delle nuove generazioni; creazione e incentivazione di centri ed associazioni culturali, favorendone la più ampia diffusione nel territorio regionale e la loro collaborazione.

Il *Piano triennale per lo spettacolo 2010/2012 – l.r. 11/2009 “Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo”*, approvato con deliberazione amministrativa n. 148/2010, è lo strumento di programmazione triennale che definisce le priorità e le strategie dell'intervento regionale nei diversi ambiti dello spettacolo. All'interno degli obiettivi del piano, interessano, in particolare:

- lo sviluppo delle potenzialità economiche ed occupazioni del settore dello spettacolo dal vivo;
- lo sviluppo della creatività e l'inserimento dei giovani, nonché gli operatori e le formazioni artistiche che si accostano al mondo dello spettacolo con finalità professionali.

All'interno delle misure troviamo queste specifiche indicazioni:

- *Misura 2: Progetti di interesse regionale:* la Regione promuove i progetti di qualità di rilievo regionale che in particolare privilegino l'innovazione dei linguaggi, delle tecnologie e l'impiego di nuove generazioni di artisti.
- *Misura 3: Progetti di interesse territoriale:* i progetti territoriali dovranno perseguire l'obiettivo di promuovere lo spettacolo nelle scuole e nelle Università. Esiste una ricca e qualificata realtà di operatori che intervengono nel mondo della scuola – quello che viene definito “teatro educazione” – realizzando laboratori e momenti importanti sul piano dell'educazione allo spettacolo.
- *Misura 5: Banca dati delle professioni dello spettacolo dal vivo:* la banca dati si configura come uno strumento di monitoraggio occupazionale e di indicatore per ciò che attiene all'attivazione di percorsi di educazione e formazione professionale nel settore.
- *Misura 6: Sostegno delle attività degli artisti marchigiani:* la Regione sostiene le nuove produzioni in particolare il teatro per le giovani generazioni.

Il *Piano per le attività cinematografiche anno 2012 - l.r. 7/2009 “Sostegno del cinema e dell'audiovisivo”*. A differenza delle precedenti leggi, la legge regionale in questione non prevede l'elaborazione di un piano pluriennale. Il piano cinema per l'anno 2012, approvato con deliberazione amministrativa n. 48 del 29 maggio 2012, contiene priorità e strategie dell'intervento regionale a sostegno del cinema e dell'audiovisivo contenendo anche i criteri per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge. Tra le finalità troviamo quella di “sostenere l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione per fini culturali ed educativi del patrimonio cinematografico e audiovisivo”.

- *Azione A. 1: Sostegno ai circuiti cinematografici di rilievo regionale* – tale azione intende sostenere i progetti sovra provinciali di messa in rete di sale cinematografiche finalizzati alla valorizzazione della cultura cinematografica e della funzione delle sale come luoghi privilegiati di promozione culturale. In particolare tra i criteri per l'individuazione dei progetti da ammettere a contributo è prevista la presenza di attività collegate quali iniziative formative del pubblico. Attività didattiche e iniziative culturali svolte in collaborazione e/o rivolte a università, scuole, agenzie educative.

- *Azione B. 1: Sostegno all'attività delle sale cinematografiche autorizzate al pubblico esercizio* – tale azione vuole sostenere le sale collocate nei piccoli centri favorendo così la loro capacità di aggregazione dei centri urbani anche a favore dei giovani che tendono ad andare verso le multisala collocate nei fondovalle.

- *Misura D: Promozione e valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, nonché della conoscenza dell'audiovisivo e dei nuovi linguaggi della multimedialità* - verrà attuata attraverso progetti a diretta regia regionale con riferimento anche ad eventuali risorse aggiuntive. In particolare si prevede per il 2012 il sostegno per la realizzazione di progetti pilota regionali di carattere innovativo e multimediali funzionali allo sviluppo di politiche regionali nelle materie oggetto della presente legge.

CAPITOLO II - Linee di azione regionali per il piano di legislatura

2.1 - Le politiche giovanili regionali: punti di forza, criticità e fabbisogni

Con la legge regionale 46/1995 la Regione ha legittimato un ambito di intervento specifico verso i giovani, contribuendo a ridurre la marginalità nelle politiche pubbliche. Le linee di intervento della l.r. 46/1995 hanno consentito, nel tempo, di stimolare lo sviluppo della personalità dei giovani, in particolare promuovendo la loro partecipazione alla comunità locale attraverso iniziative di aggregazione, di integrazione e scambio culturale, di prevenzione, di sostegno e di informazione in grado di educare alla dimensione collettiva del vivere civile.

Il quadro delineato dalla l.r. 46/1995 ha previsto tre livelli. Il livello regionale ha assolto ad una cruciale funzione di indirizzo e programmazione, fornendo il quadro di riferimento sia per il coordinamento territoriale provinciale che per i progetti e gli interventi attuati dagli Enti locali. Le Amministrazioni provinciali, insieme ai "Coordinamenti provinciali dei progetti giovani", introdotti dalla l.r. 46/1995, hanno svolto un ruolo essenziale nella gestione dei programmi triennali. Infine, al livello locale è stata allocata la funzione di progettazione e gestione degli interventi in capo ai Comuni e alle Comunità montane, anche in collaborazione con gli Ambiti territoriali.

Fra i punti di forza delle iniziative finanziate nel corso degli anni con le risorse rese disponibili ai sensi della l.r. 46/1995 vanno evidenziati, prioritariamente, lo sviluppo di una rete di servizi che ha favorito la partecipazione, l'aggregazione e l'informazione; ma anche la costruzione, su scala locale, di una rete di contatti fra i soggetti che operano nell'ambito delle politiche giovanili: una rete che ha permesso sempre più di adoperarsi insieme per la realizzazione di tutti quei progetti che miravano a valorizzare, promuovere ed investire sul territorio.

Altro significativo punto di forza è rappresentato dalla discreta incidenza di progetti formulati da piccoli Comuni dell'entroterra marchigiano, in cui è più vivo e frequente il fenomeno di "fuga" dei giovani verso le località costiere. Proprio in queste realtà è emersa maggiormente la necessità di creare o mantenere "spazi aggregativi" che incentivino sia la permanenza dei giovani in loco che il loro coinvolgimento e partecipazione alla vita pubblica del paese. Al riguardo, i centri di aggregazione giovanile, in molte realtà locali, hanno rappresentato la tipologia prevalente di attività proposta. E' stato riscontrato che in ogni comune ove esista, soprattutto in quelli più piccoli, il C.A.G. rappresenta una realtà estremamente significativa, luogo in cui è possibile progettare, fare e vivere anche relazioni affettive e occasioni di crescita culturale. Infine, va segnalata la ricchezza della partecipazione dei giovani anche attraverso progettualità da loro stessi attivate.

Fra le criticità individuate attraverso le relazioni svolte negli anni dalle Province, la prima sicuramente è rappresentata dall'esiguità dei fondi disponibili. Poi la difficoltà per le attività progettate, salvo poche eccezioni, di presentare un grado apprezzabile di coordinamento territoriale, spesso relativo e marginale, scontando ancora probabilmente un certo grado di localismo ancora da superare. Ciò probabilmente per l'estrema parcellizzazione delle comunità locali.

Complessivamente, negli ultimi anni è emersa da più parti l'esigenza di un diverso e più innovativo approccio in materia di politiche giovanili, nonché la necessità di aggiornare la normativa di settore che, a distanza di 16 anni dall'approvazione della legge regionale, inevitabilmente ha manifestato il bisogno di ritrovare nuove forme e nuovi strumenti per promuovere la partecipazione dei giovani e favorire nuove possibilità nei vari settori in cui si manifestano i loro interessi.

Punti di forza e criticità, come si è brevemente detto, con riferimento ad una normativa regionale che per un quindicennio ha consentito di cofinanziare centinaia di interventi sul territorio, realizzati dai Comuni, dalle Comunità Montane, dagli Ambiti territoriali sociali e che hanno consentito lo sviluppo di una rete di servizi in grado di promuovere la partecipazione, l'aggregazione, l'informazione a favore dei giovani.

Al riguardo, tuttavia, i grandi cambiamenti che hanno interessato negli ultimi anni le giovani generazioni, fanno sì che le stesse debbano affrontare difficoltà che non hanno eguali dal dopoguerra ad oggi. Una situazione molto complessa dalla quale consegue la grande problematicità, e quindi il differimento in termini temporali, ad accedere alla vita adulta (intesa come lavoro, ma anche accesso al credito, casa, istruzione di qualità, diritto allo studio, impresa, professioni, ecc.).

La questione dell'elevato tasso di disoccupazione giovanile e della difficoltà per molti giovani ad "affrancarsi" dalle loro famiglie e ad intraprendere percorsi di autonomia e di indipendenza economica, negli ultimi anni sta facendo ripensare il sistema delle politiche giovanili soprattutto nell'ottica del

sostegno in tali direzioni. Ma la questione si presenta duplice; oltre a tale difficoltà, dovuta soprattutto alla mancanza di prospettive in termini di stabilità del lavoro, si rileva l'insufficienza degli attuali percorsi di valorizzazione delle giovani generazioni in termini di maturità, autonomia di giudizio, libertà di espressione, ecc. che incidono fortemente sulle potenzialità dei giovani di crescere come cittadini "indipendenti" che danno il proprio contributo all'economia e alla vita civile, sociale, culturale, ecc. del proprio paese. Questa difficoltà di una fascia di popolazione di godere sia di una piena titolarità dei diritti di cittadinanza (il lavoro, ma più in generale l'autonomia), che di una consapevolezza nella titolarità dei doveri, è il punto di partenza nell'elaborazione di interventi e politiche per la gioventù.

Ciò che sembra sufficientemente chiaro, in termini di fabbisogno delle politiche, è l'insufficienza degli attuali percorsi a favore dei giovani, soprattutto nella direzione della promozione dell'autonomia e della crescita della responsabilità: in altre parole, l'insufficienza delle opportunità, dei mezzi, delle possibilità e dei percorsi per vivere in modo positivo la fase di transizione alla vita adulta.

2.2 - Linee di intervento e obiettivi (articolo 4, comma 2, lettera b)

Facendo riferimento sia alla l.r. 24/2011, sia alle esigenze di coordinamento con le politiche di programmazione regionale che riguardano una pluralità di ambiti a cui afferiscono i bisogni giovanili - politiche per la formazione e l'istruzione, per il lavoro, per la casa, per la salute e assistenza, per la cultura ecc. - il punto di partenza per poter declinare le linee di intervento del presente *Piano regionale per le politiche giovanili* è rappresentato dalle finalità generali indicate dall'articolo 1 della legge in questione:

- promozione delle condizioni per favorire l'informazione, l'aggregazione, l'associazione e la cooperazione;
- creazione di maggiori opportunità sociali, culturali ed economiche affinché i giovani siano protagonisti del progresso nei sopracitati settori;
- crescita della cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e strumenti di partecipazione;
- accompagnamento dei percorsi di crescita personale in un'ottica globale, anche promuovendo scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;
- sostegno alle associazioni e agli organismi giovanili nel loro ruolo di crescita delle comunità locali, oltre che di potenziamento delle esperienze di impegno e cittadinanza attiva;
- concorso, con gli enti locali, all'adozione di interventi che promuovono politiche per il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani sul piano economico, culturale e sociale;
- promozione e impulso ad ogni manifestazione di contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo libero.

Tali principi generali devono essere declinati, al fine della determinazione delle linee di intervento, tenendo conto degli *obiettivi prioritari* dettati dal presente *Piano regionale per le politiche giovanili*:

- promuovere la conoscenza della condizione giovanile all'interno della regione Marche;
- costruire e valorizzare percorsi di crescita dell'autonomia individuale e dello sviluppo della coscienza civica;
- promuovere e sostenere percorsi di autonomia economica a favore dei giovani;
- promuovere la partecipazione attiva e la responsabilità dei giovani.

A partire da questi presupposti, le *linee di intervento* dell'azione regionale in materia di politiche giovanili, e i relativi obiettivi specifici, possono essere così declinati:

- 1) Sviluppo di competenze alla vita apprese in ambiti complementari ai sistemi di educazione formale:
 - favorire percorsi di socializzazione che qualifichino il tempo libero come occasione di crescita, con un'attenzione non solo a prevenire e contrastare i fattori di rischio, ma soprattutto a promuovere i fattori protettivi;
 - promuovere l'aggregazione giovanile, in forme organizzate, autogestite o spontanee, che favorisca la costruzione dell'identità personale dei giovani e della loro coscienza civica, la formazione di competenze e forme di comunicazione efficaci tra e con i giovani;
 - riconoscere le nuove forme aggregative dei giovani, anche con riferimento alle nuove tecnologie (forum, blog, web-radio, ecc.).

- 2) Promozione dell'autonomia e della transizione alla vita adulta:
- implementare i servizi di informazione e di orientamento, con particolare riferimento alla formazione e al lavoro, alla vita culturale e ricreativa sul territorio, che permettano il dispiegamento delle competenze dei giovani;
 - promuovere strumenti e iniziative per l'orientamento al lavoro per favorire l'utilizzo consapevole delle differenti tipologie di contratto;
 - sviluppare iniziative mirate a sostenere la creatività giovanile, attraverso iniziative di formazione, documentazione e ricerca, nonché promuovendo l'incontro tra i giovani e le imprese, i locali pubblici e altri spazi di produzione di attività artistiche e creative;
 - sviluppare occasioni formative complementari al sistema tradizionale di apprendimento, con particolare attenzione alla conoscenza di professioni innovative e a esperienze di pre-formazione, valorizzando il metodo del "fare per apprendere".
- 3) Promozione della responsabilità e della partecipazione:
- promuovere la partecipazione e il protagonismo dei giovani, finalizzati ad affermare, a diffondere e a consolidare la cultura della cittadinanza e lo sviluppo di comunità, attraverso iniziative dirette a favorire forme di cittadinanza attiva, lo sviluppo del senso di appartenenza, il sostegno all'associazionismo giovanile;
 - favorire le forme e i processi di riattivazione degli spazi urbani attraverso interventi, sul territorio, in grado di promuovere dinamiche partecipate dai giovani;
 - favorire occasioni di apertura e confronto con realtà giovanili nazionali ed europee;
 - promuovere rapporti paritari e di coordinamento tra i sessi e tra soggetti provenienti da diverse estrazioni sociali e da diverse culture, con particolare riferimento alle competenze nella comunicazione interculturale, intesa nel senso più lato, cioè come coordinamento tra costruzioni diverse di significato, qualunque sia la loro origine ed il grado della loro diversità.

2.3 - Indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli Enti locali (articolo 4, comma 2, lettera c)

2.3.1 - Gli indirizzi

Con la determinazione delle seguenti linee di indirizzo, il presente *Piano regionale per le politiche giovanili* mira a:

- promuovere e garantire la collaborazione e l'associazionismo tra gli Enti locali;
- promuovere il coordinamento delle politiche giovanili sia in senso orizzontale – tra assessorati, settori di intervento, settori pubblici e organizzazioni di privato sociale – sia in senso verticale, tra livelli territoriali e istituzionali diversi;
- stimolare gli Enti locali, in forma singola o associata, a varare interventi in favore dei giovani attraverso sia mezzi finanziari, sia sostegni tecnici e scientifici;
- stimolare la progettazione autonoma dei giovani, soprattutto in forme associative ed aggregative, sia tra coetanei che insieme agli adulti, fornendo sostegni tecnici adeguati;
- promuovere le attività di tali associazioni ed organizzazioni, nel quadro degli obiettivi del *Piano regionale per le politiche giovanili* e in coerenza con le sue finalità, in coordinamento con interventi e servizi prestati dagli Enti locali.

2.3.2 - La programmazione

Il raggiungimento degli obiettivi posti dal presente *Piano regionale per le politiche giovanili* si sviluppa su una programmazione che vede i seguenti livelli funzionali:

- **Regione**, con funzioni di programmazione, indirizzo, accompagnamento alla realizzazione del modello di governance, monitoraggio, verifica e controllo:
 - definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale;
 - nell'ambito degli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli Enti locali promuove, in particolare, la collaborazione e l'associazionismo tra gli Enti locali;
 - determina il regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;
 - assegna le risorse per il cofinanziamento dei progetti locali coerenti con le indicazioni regionali, inseriti in strumenti di programmazione locale e sottoscritti in forma idonea a dare loro legittimità sotto il profilo giuridico;

- definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti locali, nonché per l'erogazione agli Enti locali delle risorse spettanti;
 - cura, in collaborazione con gli Enti locali, la realizzazione e l'implementazione di una piattaforma informatica diretta al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani.
- **Enti locali, in forma singola o associata**, con funzioni di programmazione, progettazione e gestione:
- privilegiano la forma associata come territorio ottimale per la programmazione locale e per la gestione degli interventi in materia di politiche giovanili, fatta salva la partecipazione in forma singola quando gli interventi riguardino specifiche peculiarità territoriali;
 - possono prevedere altre forme di aggregazione, anche su area vasta, purché realmente sostenibili in termini di accordi e convergenze reali e fattive;
 - promuovono il partenariato e l'integrazione con i soggetti del privato sociale attivi nella comunità utilizzando in particolare le reti, le agenzie e gli interventi sovra comunali già esistenti;
 - concorrono all'implementazione dei sistemi informativi finalizzati ad offrire informazioni/opportunità ai giovani.
- **Associazioni e organismi giovanili**, con funzioni di progettazione e gestione:
- privilegiano il partenariato e l'integrazione con gli Enti locali.

2.4 - Tipologia di progetti (articolo 4, comma 2, lettera d)

2.4.1 - Progetti degli Enti locali

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, della l.r. 24/2011, i progetti di interesse locale sono espressione della programmazione territoriale e sono predisposti dagli Enti locali.

Al riguardo, i *principi generali* previsti dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale debbono costituire sempre lo sfondo ispirandone la progettazione e la costruzione, combinandoli con gli obiettivi specifici di:

- costruire e valorizzare i percorsi di crescita dell'autonomia individuale e dello sviluppo della coscienza civica;
- promuovere e sostenere percorsi di autonomia economica a favore dei giovani;
- promuovere la partecipazione attiva e la responsabilità dei giovani.

A partire da questi presupposti, all'interno delle linee di intervento di questo *Piano regionale per le politiche giovanili*, sono finanziabili le seguenti tipologie di progetti ed interventi, elencate a titolo esemplificativo e quindi non esaustive:

- 1) Sviluppo di competenze alla vita apprese in ambiti complementari ai sistemi di educazione formale:
Esempi di progetti finanziabili:
 - qualificazione dei centri di aggregazione organizzata, dei centri multifunzionali di servizi e di aggregazione informale, dei centri di aggregazione autorganizzati ed autogestiti;
 - attività di animazione sul territorio che stimolano aggregazione, formano competenze primariamente comunicative e normative;
 - attività di promozione territoriale della creatività e delle culture giovanili, che promuovono sia aggregazione che creatività personale formando competenze primariamente cognitive e attivando forme di comunicazione promozionale anche attraverso iniziative di natura imprenditoriale.
- 2) Promozione dell'autonomia e della transizione alla vita adulta:
Esempi di progetti finanziabili:
 - qualificazione e/o potenziamento dei centri di servizi informativi e di orientamento e dei centri di servizi tematici o multimediali esistenti, che formano competenze primariamente cognitive e nei quali gli operatori adottano forme di comunicazione informativa (Informagiovani e centri di orientamento vari);
 - realizzazione di iniziative di formazione, documentazione e ricerca per il sostegno alla creatività giovanile e alle professioni innovative;

- promozione di iniziative finalizzate a facilitare i contatti fra i giovani e i soggetti del tessuto economico e produttivo, gli enti e le associazioni operanti in campo artistico e culturale, ecc.

3) Promozione della responsabilità e della partecipazione:

Esempi di progetti finanziabili:

- progetti, proposti e gestiti autonomamente da giovani, che promuovono nel modo più diretto la partecipazione giovanile e la creatività personale ed aggregata, favorendo forme di comunicazione tra giovani e società;
- progetti di scambi interculturali e di promozione di attività culturali, di solidarietà e di integrazione con popoli europei ed extraeuropei con particolare riferimento a quelli della costituenda macro regione Adriatico-Jonica (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Slovenia, Serbia e Montenegro);
- progetti volti alla formazione politica degli amministratori locali organizzati preferibilmente in forma associata da circoli e associazioni di diverso orientamento politico-culturale.

2.4.2 - Progetti di iniziativa regionale

I progetti di iniziativa regionale, come previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 24/2011, sono realizzati direttamente dalla Giunta regionale e prevedono:

- il coinvolgimento di una pluralità di soggetti istituzionali o soggetti sociali o esiti rilevanti su porzioni significative del territorio regionale;
- carattere innovativo in grado di produrre servizi, esperienze, metodologie e modelli;
- la riduzione degli squilibri sociali e territoriali.

Nell'ambito dei progetti di iniziativa regionale sarà favorita in particolare la attivazione di processi e strumenti volti alla creazione di "nuovo lavoro" per i giovani nonché a rendere più immediata la relazione tra domanda ed offerta.

Tali progetti devono ispirarsi ai principi generali e agli obiettivi specifici previsti dal presente piano nell'ambito delle linee di intervento proposte.

2.4.3 - Linee generali di progettazione

Presupposto preliminare della progettazione è la definizione delle seguenti due variabili significative:

- le caratteristiche dei destinatari del progetto;
- la tipologia progettuale ammissibile.

Caratteristiche dei destinatari e attuatori dei progetti:

- la legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24 "Norme in materia di politiche giovanili", a differenza del precedente quadro normativo delineato dalla legge regionale 46/95 come modificata dalla l.r. 13 maggio 2003, n. 9 ha consentito una differenziazione degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza che prima dell'approvazione della legge erano ricompresi all'interno della l.r. 46/1995. Pertanto, a seguito dell'approvazione della nuova legge in materia, è assolutamente definito l'ambito di azione della l.r. 24/2011, previsto dall'art. 2, comma 1, esclusivamente nella fascia compresa fra i 16 e i 35 anni;
- nei progetti si richiede una differenziazione per fasce di età più specifiche: ogni progetto deve specificare esattamente il target di riferimento e le motivazioni per le quali sono stati individuati tali destinatari finali. In base a considerazioni sulle differenze riferite all'età che si sono venute a sviluppare nella società contemporanea, l'integrazione di utenze diverse è ammessa se adeguatamente giustificata in base al progetto e se sono previste comunque opportunità ed attività differenziate secondo le diverse fasce d'età.

Tipologie progettuali ammissibili:

- le tipologie progettuali indicate dal presente *Piano regionale per le politiche giovanili* (punto 2.4.1) sono esemplificative e quindi sono ammesse tipologie diverse nell'ambito delle linee dettate;
- sono ammesse a finanziamento combinazioni di diversi tipi di intervento nel quadro di uno stesso progetto, purché tali combinazioni vengano adeguatamente motivate e fermi restando gli obiettivi specifici indicati dal piano;
- non sono ammessi a finanziamento progetti o attività che assommino semplicemente, senza alcun criterio negli obiettivi e nelle attività, tipologie di intervento diverse;
- non sono ammesse a finanziamento iniziative ed eventi singoli disgiunti da un'attività progettuale specifica nell'ambito delle linee di intervento previste dal presente piano;

- i corsi ed i laboratori sono finanziati soltanto nel quadro di uno o più dei precedenti tipi di progetto e non sono ammessi a finanziamento progetti che riguardino esclusivamente corsi o laboratori;
- le ricerche sono ammesse a finanziamento soltanto nel quadro di uno dei precedenti tipi di progetto, per verificarne la fattibilità e le caratteristiche.

2.5 Criteri di finanziamento e incentivazioni (articolo 4, comma 2, lettera e)

2.5.1 - Dimensione territoriale dei progetti

In base a quanto previsto dal punto 3.1 del presente *Piano regionale per le politiche giovanili*, le risorse sono utilizzate dalla Regione per cofinanziare progetti che possono assumere le seguenti caratteristiche territoriali:

- progetti territoriali, che coinvolgono il territorio di uno o più Enti locali, anche associati tra loro;
- progetti di Ambito territoriale, che riguardano cioè tutto il territorio dell'Ambito territoriale sociale;
- progetti pluriambito, che coinvolgono più Ambiti territoriali sociali associati tra loro.

2.5.2 - Cofinanziamento

- Per tutte le tipologie di progetti deve essere necessariamente previsto il contributo finanziario dei soggetti proponenti in misura non inferiore al 30% di risorse proprie. Nel computo delle "risorse proprie" possono confluire anche risorse di soggetti ed enti di natura privatistica;
- possono altresì confluire altre forme di cofinanziamento quali i costi figurativi compresi i contributi in natura o valorizzazioni, fino ad un limite massimo del 20% del costo totale del progetto definito nei singoli bandi. Le valorizzazioni, o contributi in natura sono considerati spese ammissibili a condizione che: consistano nella fornitura di attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite; il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendenti (computo metrico ecc.); in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore venga determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita. In caso di apporto di terreni o immobili, il loro valore viene certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- nel caso di progetti che coinvolgono più Enti locali o gli Ambiti territoriali la quota di cofinanziamento, a carico degli stessi, non può essere inferiore al 30% su ogni singolo progetto. Il cofinanziamento complessivo del progetto, in questo caso, viene coperto secondo criteri da concordare tra i soggetti coinvolti;
- è vietato il cofinanziamento delle stesse attività inserite in un progetto in base a leggi settoriali diverse;
- è ammesso invece il finanziamento in base a leggi settoriali diverse di attività complementari nel quadro dello stesso progetto, attraverso una adeguata documentazione che ne legittimi il significato;
- resta comunque inteso che le risorse finanziarie provenienti da altre leggi non entrano a far parte del computo delle "risorse proprie" utilizzate dagli Enti locali per coprire la quota del cofinanziamento.

2.5.3 – Finanziamento degli interventi

I progetti di interesse locale di cui al punto 2.4.1 devono ispirarsi ad interventi che non siano già finanziati dalla Regione mediante altri programmi, intese ed accordi.

CAPITOLO III - Risorse finanziarie per le Politiche giovanili nella Regione Marche

3.1 - Assetto delle risorse finanziarie per le politiche giovanili nella Regione Marche

L'assetto regionale, normativo e finanziario in materia di politiche giovanili, che fa riferimento alla l.r. 24/2011, si è caratterizzato, nell'ambito della legge di bilancio regionale, mediante il finanziamento di un apposito capitolo di spesa. L'ammontare del capitolo di spesa è determinato ogni anno con l'approvazione della suddetta legge di bilancio.

3.2 - Destinazione delle risorse finanziarie per l'implementazione del Piano regionale delle politiche giovanili

La Regione provvede a disciplinare la ripartizione delle proprie risorse finanziarie destinate alle politiche giovanili, sulla base dei seguenti principi:

- razionalizzare e armonizzare le procedure al fine di evitare sovrapposizioni e diseconomie nella distribuzione delle risorse;
- favorire le forme di aggregazione e di sperimentazione degli Enti locali.

Al riguardo, per le finalità del presente *Piano regionale per le politiche giovanili*, sono attivate risorse regionali, afferenti ad appositi capitoli di spesa, destinate a:

- cofinanziare i progetti degli Enti locali e quelli gestiti direttamente dai giovani;
- cofinanziare progetti di iniziativa regionale e spese per esigenze straordinarie.

CAPITOLO IV - Disposizioni finali

La Giunta regionale determina, con i programmi annuali degli interventi di cui all'articolo 5 della l.r. 24/2011, l'attuazione del seguente piano individuando le priorità di interventi e gli obiettivi specifici da conseguire nell'ambito degli indirizzi del piano regionale, il riparto delle risorse da destinare agli Enti locali e ai progetti di iniziativa regionale.

Allegato 1

Linee generali di programmazione progettuale - Metodologia della progettazione

Un progetto deve anzitutto contenere alcune informazioni generali: titolo, costi complessivi previsti, fonte dei finanziamenti originari – per quanto riguarda le risorse proprie messe in campo dagli Enti locali - enti promotori e partecipanti, durata complessiva.

Debbono essere inoltre contenute le seguenti variabili significative:

- 1) basi conoscitive scientifiche per la proposta dell'intervento;
- 2) rapporto con il contesto territoriale per la progettazione e la gestione degli interventi;
- 3) obiettivi e funzioni del progetto e dell'intervento;
- 4) descrizione delle attività;
- 5) definizione del rapporto tra obiettivi ed attività;
- 6) descrizione delle risorse materiali, umane ed economiche, dei fabbisogni formativi;
- 7) tempi e fasi dell'intervento proposto;
- 8) piano di valutazione.

Variabile 1. In ciascun progetto è necessario precisare le basi che riguardano i contenuti e le metodologie dell'intervento e che possono derivare: a) da ricerche svolte a livello locale in tempi recenti; b) dalla letteratura scientifica sull'argomento; c) da ricerche svolte in altre realtà territoriali che risultino comparabili per caratteristiche socioculturali; d) dalla consulenza di esperti che producano elementi teorici e/o empirici scientificamente accertabili. Le basi conoscitive devono essere precisate sia per il fenomeno in oggetto - Come si configura la condizione giovanile? Che cosa sono le aggregazioni su cui si interviene? Che cos'è e perché è importante la creatività giovanile? ecc. - sia per l'intervento proposto - Su quali basi conoscitive si ritiene di proporre quel tipo di intervento? La conoscenza del territorio e della comunità locale è sempre e comunque richiesta e deve essere resa evidente nel progetto.

Variabile 2. I rapporti con il contesto territoriale riguardano sia i destinatari *finali*, singoli giovani e/o gruppi di giovani di 16-35 anni, sia i destinatari *intermedi*, che sono: a) le famiglie degli utenti; b) le associazioni e le organizzazioni formali sul territorio; c) gli operatori potenzialmente interessati; d) gli Enti pubblici potenzialmente interessati; e) l'opinione pubblica. Per ciascun destinatario, finale o intermedio, possono attivarsi strategie di: a) coinvolgimento nella progettazione e nella gestione; b) raggiungimento e diffusione dell'informazione; c) stimolazione della motivazione nella partecipazione all'intervento. Ciascun progetto deve contenere informazioni argomentate su questi diversi aspetti: tipo di destinatari finali ed intermedi, tipo di strategia attivata con ciascuno di essi.

Variabile 3. Gli obiettivi e le funzioni dell'intervento progettato debbono rientrare nel quadro degli obiettivi generali della l.r. 24/2011 ed essere chiaramente definiti rispetto agli obiettivi specifici inerenti il presente piano. Gli obiettivi debbono essere motivati in relazione alle conoscenze (variabile 1) e al tipo di utenza (variabile 2). Le domande fondamentali per questa variabile sono: Perché l'intervento? Come si intende realizzare l'intervento?

Variabile 4. Le attività debbono essere accuratamente descritte e motivate. Laddove questa descrizione sia impossibile, perché non si è in grado di prevedere quali specifiche attività saranno realizzate, è necessario motivare adeguatamente questa mancanza. Si sottolinea che, se la motivazione è adeguata - ad esempio, se si tratta di promozione di un centro autogestito dai giovani per la quale non è possibile prevedere attività specifiche - la mancanza di questa descrizione non costituisce fattore di valutazione negativa. Le attività debbono risultare coerenti al proprio interno: il senso dell'insieme delle attività è altrettanto importante del significato specifico delle singole attività.

Variabile 5. Una caratteristica decisiva del progetto è data dalla connessione logica e dalla coerenza tra obiettivi ed attività: deve essere riconoscibile una motivazione logica della proposta di attività in relazione agli obiettivi. Non possono essere ammessi al finanziamento progetti che non contengano la spiegazione di tale connessione. Questa connessione è decisiva per collegare il piano astratto - perché l'intervento? Come realizzare l'intervento? - con quello concreto e pratico - Quali attività realizzano

obiettivi e funzioni?. Deve essere chiaro nel progetto a che cosa serva ogni attività proposta rispetto agli obiettivi e come gli obiettivi si traducano in specifiche attività.

Variabile 6. Deve essere contenuta nel progetto una chiara descrizione delle risorse umane impiegate: quanti e quali operatori, con quali qualifiche, competenze e curricula professionali. E' inoltre necessario indicare quanti e quali fabbisogni formativi si prevede eventualmente di avere, laddove le professionalità non siano già presenti e disponibili sul territorio, e con quali attività formative essi possano essere coperti. Le strutture materiali, spazi, attrezzature, mezzi, ecc., debbono essere descritte con la massima precisione possibile. Come con le attività, laddove non sia possibile tale descrizione, è necessario indicarne motivazioni adeguate. Per evitare tempi eccessivi nell'attivazione del progetto, è comunque vietato ogni finanziamento per centri per i quali non esista una previsione di utilizzo di locali ed un piano di fattibilità. Le richieste di finanziamento debbono essere chiaramente motivate e sufficientemente dettagliate da far risaltare il rapporto tra costi e qualità dell'intervento offerto.

Variabile 7. La descrizione dei tempi e delle fasi dell'intervento è indispensabile. E' necessario che siano chiaramente indicate le eventuali scansioni temporali interne - fasi - e i tempi previsti per ciascuna scansione. Vengono incentivate nella valutazione continuità e stabilità degli interventi. Ciò non significa che non siano ammissibili interventi discontinui o periodici, ad esempio, manifestazioni a cadenza annuale, laddove questi ultimi siano legittimati dalle particolari situazioni territoriali, dalla particolare rilevanza degli interventi proposti, oppure dalla particolare complessità, che richiede preparazioni prolungate. È comunque auspicabile che interventi discontinui vengano chiaramente inseriti in un piano stabile e continuativo, anche di tipo preparatorio.

Variabile 8. È necessario che ciascun progetto, ponendosi degli obiettivi, attenda determinati risultati e si doti di strumenti per monitorarli, in termini di efficacia ed efficienza. E' inoltre incentivata la presenza di un piano di valutazione del progetto, utile per capire che cosa possa aver funzionato o non funzionato nel suo percorso di attuazione. Tale presenza deve essere considerata fattore di migliore valutazione. I piani di valutazione debbono essere scientificamente fondati, oppure basati su indicatori empirici ben motivati, chiari ed esaustivi.

Le variabili 4 - descrizione delle attività - e 6 - descrizione delle risorse umane – rinviano entrambe alla descrizione delle tecniche di intervento, siano esse educative, animative, promozionali, informative, o di altro tipo. La variabile 2 - descrizione dei rapporti con il contesto - rinvia invece a tecniche di relazione al contesto sociale complessivo. Sono valutati con particolare attenzione i progetti che contengono la descrizione di queste tecniche, con riguardo sia alle competenze "relazionali" - educative, animative, promozionali, ecc. - sia alle competenze tecnologiche o inerenti altre professionalità - artistiche, archivistiche, ecc. - che vengono ritenute necessarie per l'intervento. Anche la valutazione del processo che mira a chiarire i motivi ed i fattori di successo o insuccesso di tali tecniche è considerata con particolare attenzione.

Fermo restando che tutte queste variabili debbono essere presenti in ciascun progetto, ogni singolo bando prevederà il "punteggio" che è attribuito a ciascuna di queste otto variabili nel computo complessivo della valutazione, chiarendo i criteri che portano a tale decisione. Un punteggio ulteriore dovrà, comunque, essere assicurato ai progetti che incrementano l'occupazione giovanile. Inoltre dovranno essere esplicitate le soglie al di sotto delle quali i progetti vengono considerati non accoglibili. La valutazione deve essere effettuata precisando i motivi dei punteggi attribuiti ai singoli progetti e le motivazioni di eventuali esclusioni o riduzioni del finanziamento; esclusioni o riduzioni che avranno luogo dopo che, nel caso di progetti segnalati per inadeguatezza o insufficienza di esposizione non risultino, in sede di seconda verifica, completi ed accoglibili.

La Regione, attraverso la propria struttura amministrativa, offre supporto e consulenza per le modalità di attuazione del Programma annuale.